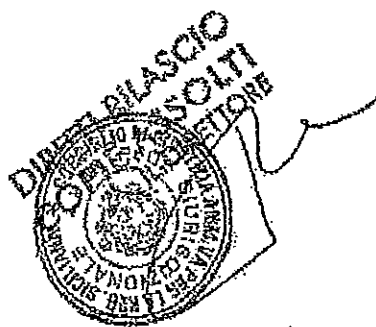




Reg.ordinanze: 670/28
Reg.generale: 1395/2008



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia in sede giurisdizionale

composto dai Signori: Pres. Riccardo Virgilio
Cons. Raffaele Maria De Lipsis, Est.
Cons. Chiarenza Millemaggi
Cons. Antonino Corsaro
Cons. Filippo Salvia

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2009

Visti gli artt. 33, commi terzo e quarto, e 23 bis commi terzo e ottavo della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto l'appello proposto da:

EDILCASSA (CASSA ED. REG. ART. E LE PICCOLE IMPRESE SIC.)

rappresentata e difesa da:

Avv. MARIA FORNO

con domicilio eletto in Palermo

VIA DANTE, 55

presso

CATERINA MANNINO

contro

IMPRESA PISANO NUNZIO

rappresentata e difesa da:

Avv. ALESSANDRO CARRUBBA

con domicilio eletto in Palermo

VIA IACOPO TINTORETTO N. 4

presso

STEFANO MONASTERI

L.M.S. s.r.l.

rappresentata e difesa da:

con domicilio eletto in Palermo

Avv. MICHELE LUPO

VIA DANTE 166

presso

MICHELE COSTA

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Interveniente ad Opponendum

CASSA EDILE DELLE PROVINCIE DI PA-AG-CL-CT-ME-RG-SR-TP

rappresentata e difesa da:

Avv. GIOVANNI PITRUZZELLA
Avv. MASSIMILIANO MANGANO
con domicilio eletto in Palermo

VIA NUNZIO MORELLO 40

presso

GIOVANNI PITRUZZELLA

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR
PALERMO: Sezione III n. 1099/2008, resa tra le parti, concernente: **LAVORI DI
ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DEL LICEO CLASSICO E
MAGISTRALE DI GELA;**

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di <<accoglimento>>
presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

CASSA EDILE DELLE PROVINCIE DI PA-AG-CL-CT-ME-RG-SR-TP
IMPRESA PISANO NUNZIO
L.M.S. s.r.l.

Udito il relatore Cons. Raffaele Maria De Lipsis e uditi, altresì, per le parti, l'avv. M.
Fenu, l'avv. M. Lupu, l'avv. M. Mangano

Vista la precedente ordinanza n. 241/09 che disponeva incumbenti istruttori;

Visto l'adempimento del Ministero di cui alla nota 8/4/09, dell'INAIL di cui alla nota 17/4/09, dell'INPS di cui alla nota 1/6/09;

Considerato:

- che il richiamo ministeriale ad una propria precedente nota del 28/11/2000 non sembrerebbe ex se esauritivo al fine della problematica in esame e che, comunque, sembrerebbe superato dalla successiva normativa di settore, la quale sancisce, sempre ai fini in esame, il carattere di ente necessariamente bilaterale delle Casse Edili;
- che sembrerebbe potersi dubitare del carattere bilaterale della Edilcassa atteso che la UGL ad essa aderente non risulterebbe firmataria del CCNL dell'edilizia come sembrerebbe confermare la nota di adempimento di cui sopra;
- che lo stesso Ministero sembrerebbe dichiarare in conclusione di non essere in grado di valutare la legittimazione o meno di Edilcassa al rilascio del DURC;
- che l'INAIL nella citata nota di adempimento ha dichiarato, da un lato, che la Edilcassa è stata esclusa come firmataria dalla intesa al rilascio del DURC con valenza nazionale, intesa intercorsa tra l'Assessorato LL.PP., INPS, INAIL e le nove Casse Edili siciliane e, dall'altro, di non avere elementi per fornire indicazioni sulla idoneità di Edilcassa a certificare la regolarità contributiva su tutto il territorio nazionale;
- che l'INPS nella nota di cui sopra esclude, invece, che Edilcassa, in quanto non firmataria del protocollo di intesa, sia legittimata a certificare la regolarità contributiva.

Ritenuto, quindi, ad un primo esame, tipico della fase cautelare, che non emergano allo stato profili di *fumus boni juris* di consistenza tale da indurre alla



concessione della misura cautelare e che, comunque, la questione necessita di sollecito approfondimento nel merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale respinge l'appello in epigrafe.

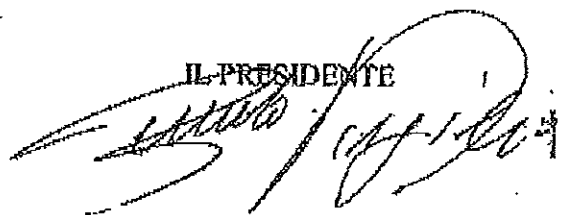
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Palermo, 5 giugno 2009

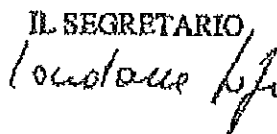
L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 5 F. GIU. 2009

IL SEGRETARIO





REPUBBLICA ITALIANA

N.1099/08_Reg. Sen

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 561 R.Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di
Palermo, Sezione Terza, ha pronunciato la seguente

ANNO 2008

SENTENZA

sul ricorso n. 561/08, proposto da PISANO Nunzio, titolare dell'omonima impresa, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo, dall'avv. Michele Aliotta ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Tintoretto n. 4, presso lo studio dell'avv. Stefano Monasteri,

CONTRO

la Provincia Regionale di Caltanissetta, in persona del Presidente *pro-tempore*, non costituita in giudizio,

E NEI CONFRONTI

della "L.M.S. s.r.l.", con sede in San Cataldo (CL), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Michele Lupo e Dario Frazzetta ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Dante n. 166, presso lo studio dell'avv. Michele Costa,

E CON L'INTERVENTO *AD OPPONENDUM*

dell' EDILCASSA (Cassa Edile Regionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese della Sicilia), con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Salvatore Faraci e Fabrizia Segreto, ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Dante n. 55, presso lo studio dell'avv. Caterina Mannino,

PER L'ANNULLAMENTO**(previa sospensione)**

- “del verbale di gara del 21.11.2007-15.1.2008, con il quale sono stati aggiudicati alla società controinteressata i lavori di <<...*adeguamento alle norme vigenti (626/94-46/90) del Liceo Classico e Magistrale di Gela...*>>”;
- “ove sussistenti, dei provvedimenti (non conosciuti) adottati dall'Amm.ne appaltante di approvazione definitiva del verbale di gara”;

NONCHE'

“per il riconoscimento ex art. 7, L. TAR del diritto dell'impresa ricorrente al risarcimento dei danni mediante reintegrazione in forma specifica ovvero ed in subordine per equivalente mediante rifusione dei danni ingiusti subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati con la condanna al pagamento delle relative somme che verranno quantificate in corso di causa o di quelle di cui si chiede la liquidazione in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata “L.M.S. s.r.l.”, con le relative deduzioni difensive, e visto altresì il ricorso incidentale dalla stessa proposto;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* della Edilcassa;

Viste le memorie prodotte dalla ricorrente e dalla controinteressata a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza collegiale n. 405/08;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il presidente cons. Calogero Adamo;

Uditi alla pubblica udienza del 18 giugno 2008 l'avv. Stefano Monasteri, in sostituzione dell'avv. Aliotta, per la parte ricorrente, l'avv. D. Frazzetta per la controinteressata e gli avv.ti S. Faraci e F. Segreto per l'interveniente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

All'esito del pubblico incanto indetto dalla Provincia regionale di Caltanissetta per l'appalto dei *"lavori di adeguamento alle norme vigenti (626/94 – 46/90) del Liceo Classico e Magistrale di Gela"* (importo a base d'asta: euro 350.000), con verbale del 15 gennaio 2008 risultava aggiudicataria, a seguito di sorteggio tra dieci offerte di eguale ribasso del 7,3154%, la "L.M.S. s.r.l.".

Con ricorso notificato il 28 febbraio 2008 e depositato il 6 marzo seguente l'impresa Pisano Nunzio, seconda classificata, ha impugnato tale aggiudicazione, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, e vinte le spese, per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 4 del disciplinare di gara;

2) "Violazione di legge sotto il profilo della violazione dell'art. 38 comma II. Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara con particolare riferimento all'art. 4, punto A)";

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del disciplinare i gara e dell'art. 19 della legge 109/1994.

La "L.M.S. s.r.l." – si sostiene - avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara: *a)* perché non aveva allegato copia di un documento d'identità a ciascuna delle autocertificazioni richieste dal disciplinare di gara (primo motivo); *b)* perché non risultava disporre

di un "responsabile tecnico" abilitato a rilasciare le certificazioni di cui alla legge 46/1990, e perché "in ogni caso, ove tale figura tecnica fosse sussistente, avrebbe dovuto rendere tutte le dichiarazioni previste per il direttore tecnico...", che invece non risulta avere prodotto" (secondo motivo); c) per aver prodotto un D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dalla Edilcassa Sicilia di Palermo anziché dalla Cassa Edile territorialmente competente - che sarebbe stata nella specie quella di Caltanissetta -, e comunque il D.U.R.C. prodotto sarebbe stato inidoneo, perché l'Edilcassa Sicilia, che lo ha rilasciato, non risulterebbe possedere i requisiti previsti dalla normativa di settore (terzo motivo).

L'Amministrazione appaltante, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Si è costituita in giudizio la controinteressata "L.M.S. s.r.l.", contrastando con memoria le addotte censure e chiedendo il rigetto del ricorso. Ha altresì proposto ricorso incidentale, notificato il giorno 8 aprile 2008 e depositato il giorno 14 seguente, con il quale ha dedotto che, in caso di accoglimento del primo motivo del ricorso principale, dovrebbe essere esclusa dalla gara anche l'impresa ricorrente, dato che anch'essa aveva prodotto un sola copia del documento d'identità.

Ha replicato la ricorrente principale con memoria del 14 aprile 2008 con la quale ha insistito sui motivi primo e terzo del proprio ricorso.

Con ordinanza n. 405 del 16 aprile 2008 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato,

con contestale fissazione dell'udienza per la discussione nel merito del ricorso

Con atto notificato il 26 maggio 2008 e depositato il 6 giugno seguente ha spiegato intervento *ad opponendum* l'EDILCASSA (Cassa Edile Regionale per l'Artigianato e le Piccole imprese della Sicilia), con sede in Palermo, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso principale "per inesistenza di valido mandato speciale alle liti", e nel merito sostenendo l'infondatezza del ricorso principale "in relazione al terzo motivo sia nella parte relativa all'incompetenza territoriale dell'Edilcassa Sicilia che in relazione alla sua non legittimazione ad emettere il Durc stesso", stante la legittimazione di essa interveniente "ad emettere il Durc con competenza territoriale su base regionale".

La ricorrente principale e quella incidentale hanno prodotto memorie in vista dell'udienza.

Alla pubblica udienza del 18 giugno 2008 i procuratori delle parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi e ribadito le già spiegate domande e conclusioni, e la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. – Dall'interveniente Edilcassa è stata preliminarmente eccepita l'inammissibilità del ricorso "per inesistenza di valido mandato speciale alle liti", dato che la procura a margine del ricorso non contiene l'indicazione del nome del ricorrente, e il ricorso non è sottoscritto anche da esso.

L'eccezione è infondata, considerato che: a) il ricorso risulta proposto dalla "impresa Pisano Nunzio, <<*rappresentato e difeso*...>>, e la procura a margine dell'originale del ricorso, seppure non contenga la specifica indicazione del nome del

ricorrente, reca la sottoscrizione dello stesso, con il calce la firma per autentica del difensore; sicché non sembra potersi revocare in dubbio che il ricorso sia riconducibile al predetto sig. Pisano Nunzio quale titolare della omonima impresa; *b)* proprio perché conferito mediante procura a margine del ricorso, il mandato difensivo, in mancanza di qualsiasi indicazione o elemento in contrario, deve ritenersi senz'altro conferito specificamente e solo per la proposizione del ricorso stesso, configurandosi quindi il mandato speciale richiesto dal R.D. 642/1907.

2. – Nel merito il ricorso è fondato, secondo quanto di seguito precisato.

3. - Con il primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 4 del disciplinare di gara, si sostiene che l'odierna controinteressata impresa "L.M.S. s.r.l." avrebbe dovuto essere esclusa per avere allegato, a corredo delle proprie dichiarazioni ed autocertificazioni, una sola copia del documento di riconoscimento, anziché una per ciascuna delle stesse.

La censura è infondata. Ed invero, l'art. 4 del disciplinare di gara (in atti) si limitava ad indicare le dichiarazioni sostitutive "ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445" da rendersi dai concorrenti, e che andavano inserite nella busta "A", senza alcuna ulteriore specificazione. E' d'altra parte incontroverso in punto di fatto che l'unica copia del documento d'identità in questione era inserita nella predetta busta (contenente la documentazione amministrativa o le relative dichiarazioni sostitutive). Ciò posto, il Collegio ritiene di conformarsi al più recente orientamento giurisprudenziale in materia - che condivide -, secondo cui va

evitato quello che si risolverebbe in un mero formalismo, dovendo viceversa ritenersi non in contrasto con la lettera dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, e conforme alla finalità dallo stesso perseguita, la produzione di un sola copia del documento d'identità nella busta contenente la documentazione, giacché questo elemento (come anche una dichiarazione con firma autenticata) è sufficiente alla identificazione del soggetto che ha reso le dichiarazioni sostitutive, e ad "instaurare un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore" (Cons. St., IV, 5 marzo 2008, n. 949; Sez. V, 3 gennaio 2006, n. 25).

3.1. – Per le stesse considerazioni va rigettato il ricorso incidentale della controinteressata, con cui viene articolata in forma speculare la medesima censura di cui sopra.

4. - Con il secondo motivo, deducendosi violazione dell'art. 38 secondo comma del D.P.R. 45/2000 nonché dell'art. 4, punto A), del disciplinare di gara, si sostiene che la "L.M.S. s.r.l." avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara *a)* perché non risultava che disponesse di un "responsabile tecnico" abilitato a rilasciare le certificazioni di cui alla legge 46/1990, e *b)* "in ogni caso, ove tale figura tecnica fosse sussistente, avrebbe dovuto rendere tutte le dichiarazioni previste per il direttore tecnico..., che invece non risulta avere prodotto".

Entrambi i profili di censura sono infondati.

- Quanto al primo, dovendosi riconsiderare ad una più approfondita valutazione la diversa delibazione espressa in sede cautelare, è da ritenere che l'abilitazione di cui alla predetta legge 46/1990, in quanto non annoverata nella tassativa elencazione dei requisiti di qualificazione d'ordine generale e d'ordine speciale

previsti rispettivamente dagli artt. 17 e 18 del D.P.R. 34/2000, viene in rilievo solo ai fini dell'esecuzione dell'appalto, ma non costituisce requisito di partecipazione alle gare, onde è in linea generale irrilevante ai fini dell'esclusione dalle stesse (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 19 ottobre 2005, n. 3394; cfr. anche Cons. St., VI, 19 agosto 2003, n. 4671).

- Quanto al secondo profilo, va rilevato che la Sezione, dopo essersi inizialmente conformata alla decisione del C.G.A. n. 596/2006 (secondo la quale nelle gare di appalto le dichiarazioni prescritte per il direttore tecnico dovevano essere rese anche da eventuali altri direttori tecnici, comunque denominati, incaricati di sovrintendere alla realizzazione di particolari lavorazioni a contenuto specialistico), ha riconsiderato tale orientamento, affermando il principio che le amministrazioni appaltanti ben potrebbero richiedere, con espressa prescrizione nella *lex specialis* della gara, che la documentazione e le dichiarazioni previste per il direttore tecnico, siano prodotte anche per i responsabili delle lavorazioni specialistiche; ma che, in mancanza di un'espressa prescrizione in tal senso, non si possa addivenire all'esclusione dalla gara (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 21 dicembre 2007, n. 3484). E alla stregua di tale interpretazione, anche successivamente confermata - e condivisa dal Collegio -, la censura in esame risulta infondata, atteso che nella specie né il bando né il disciplinare di gara contenevano una qualche clausola che estendesse espressamente al "responsabile tecnico" ex L. 46/1990 o ad altri responsabili di lavorazioni specialistiche l'obbligo di rendere le dichiarazioni previste dall'art. 75 del D.P.R. 554/1994 per il direttore tecnico.

5. - Con il terzo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del disciplinare di gara e dell'art. 19 della legge 109/1994, si sostiene che la "L.M.S. s.r.l." avrebbe dovuto essere esclusa per aver prodotto un D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dalla "Edilcassa Sicilia" di Palermo, anziché dalla Cassa Edile territorialmente competente - che sarebbe stata nella specie, in relazione alla sede dell'impresa, quella di Caltanissetta -, e comunque tale D.U.R.C. sarebbe inidoneo perché l'Edilcassa Sicilia, che lo ha rilasciato, non risulterebbe possedere i requisiti previsti dalla normativa di settore.

La censura è fondata secondo quanto appresso precisato.

L'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con legge 22 novembre 2002, n. 266, ha introdotto il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

La convenzione stipulata in data 15 aprile 2004 tra INPS, INAIL e Casse edili per l'attuazione della norma predetta prevede in via generale che tale documento è rilasciato dalla "Cassa Edile competente per territorio", con la specificazione (all'art. 5) che il D.U.R.C. è emesso dalla Cassa edile competente a condizione che la verifica della regolarità contributiva abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato, "a livello nazionale", che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.

Nella Regione Siciliana la materia forma oggetto, per quanto attiene ai lavori pubblici, delle specifiche disposizioni di cui all'art. 19, commi 10 e seguenti, della legge 109/1994 nel testo coordinato con la L.r. 7/2002 e successive integrazioni e modifiche. In particolare, il comma 12-*bis* (aggiunto dall'art. 1, comma 12, della L.r. 29 novembre 2005, n. 16) dispone: "Relativamente ai soli lavori

pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la produzione di certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa edile. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti...”.

Il decreto dell'Assessore regionale per i LL.PP. 24 febbraio 2006 (in *G.U.R.S.* n. 12 del 2006), recante le modalità attuative della norma predetta, all'art. 2, nel disporre che “la regolarità contributiva è certificabile anche attraverso la produzione del DURC”, specifica che “ai fini dell'art. 19, comma 12-*bis*, L. n. 109/94, non sono valide le attestazioni rilasciate dalle Casse Edili se riferite a uno o più cantieri, dovendo le Casse attestare la regolarità contributiva senza limitazione a singoli appalti”.

Sulla base del cennato quadro normativo, e con riguardo alla sua *ratio* di fondo – la semplificazione del procedimento di certificazione della regolarità contributiva -, la Sezione ha già avuto occasione di pronunciarsi nel senso che “*il DURC utile ai fini dell'ammissione alle gare d'appalto dev'essere tale da <<fotografare>> la situazione globale dell'impresa, indipendentemente dal luogo o dai luoghi dove essa abbia attivato i propri singoli cantieri*”, e pertanto “*il DURC richiesto dall'art. 2 del D.A. 24.2.2006... non può che ascriversi alla competenza della Cassa Edile del luogo dove ha sede l'impresa, ossia con riguardo a tutti i cantieri dell'impresa...*” (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 8 giugno 2007, n. 1645).

Alla stregua di tale interpretazione – che il Collegio, condivide, e dalla quale non ravvisa ragioni per discostarsene in ordine al caso in esame – nella specie risulta in effetti non idoneo il D.U.R.C. prodotto dalla odierna controinteressata “L.M.S. s.r.l.”. Ed invero, anche a ritenere che, come dedotto dalla stessa e dall’interveniente Edilcassa Sicilia, possa riconoscersi a quest’ultima la legittimazione “ad emettere il Durc con competenza territoriale su base regionale” (atto di intervento, pag. 8), rileva in ogni caso che il predetto documento, come specificato nello stesso atto di intervento (pag. 12), prende in considerazione “in modo globale lo stato dell’impresa, sia in relazione alla sede che in relazione ai cantieri che ricadono nel territorio regionale”: con ciò stesso evidenziandone la delimitazione all’ambito del territorio della Sicilia, con esclusione quindi della considerazione di eventuali posizioni, pur potenzialmente rilevanti, al di fuori di tale territorio. Ma una siffatta delimitazione territoriale, mentre non rileva per il DURC la cui produzione sia finalizzata all’emissione degli stati di avanzamento dei singoli appalti, si pone viceversa in contrasto con il principio di fondo cui è finalizzata la produzione del DURC per la partecipazione alla gare d’appalto, che deve avere riguardo alla posizione dei singoli concorrenti, come s’è visto, “a livello nazionale”.

Sotto tale profilo il motivo risulta pertanto fondato, e conseguentemente il ricorso va accolto, con l’annullamento del provvedimento impugnato.

5. – Nella suddetta pronuncia di annullamento dell’aggiudicazione impugnata, con il conseguente effetto conformativo, trova accoglimento la domanda di risarcimento in

forma specifica, ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 80/1998 come modificato dall'art. 7 della legge 205/2000.

6. – Le spese seguono la soccombenza, secondo la liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione terza, accoglie secondo quanto specificato in motivazione il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato, nella stessa epigrafe indicato; rigetta il ricorso incidentale.-----

Condanna l'Amministrazione intimata e le parti resistenti, in solido, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.-----

Così deciso in Palermo, in camera di consiglio, addì 18 giugno 2008, con l'intervento dei sigg. magistrati:

- Calogero Adamo presidente, estensore;
- Cosimo Di Paola consigliere;
- Maria Cappellano referendario.

_____Presidente estensore

_____Segretario

Depositata in Segreteria addì 4 settembre 2008